



**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**SENTENZA N. Anno 2024**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, **[REDACTED]** in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 2829/2024 Cont. Lav. vertente:

**TRA**

**[REDACTED]** in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Arturo Vassallo, in virtù di mandato in atti.

**OPPONENTE**

**E**

**I.N.P.S.– ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE**-in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso come in atti.

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa come in atti.

**OPPOSTI**

**CONCLUSIONI RASSEGNALE**

Come da note telematiche.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 23.05.2024, [REDACTED], in persona del legale rapp.te pro tempore, adiva il Giudice di Salerno, quale Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 24, D. Lgs. 46/1999, l'intimazione impugnanda; in via pregiudiziale, dichiarare la nullità assoluta dell'intimazione impugnanda. Nel merito, dichiarare non dovute le somme richieste con l'intimazione impugnanda, anche in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata.

Si costituiva l'Inps che concludeva: rigettare il ricorso in opposizione proposto. Con vittoria di spese.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che concludeva: in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ADER e rigettare la domanda. In via principale e nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata. In subordine manlevare l'Agenzia delle Entrate Riscossione dal pagamento delle spese di lite. Spese come per legge.

Ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata.

L'opposizione deve esser accolta per i motivi che seguono.

In data 21.05.2024, l'Agenzia delle Entrate notificava all'odierna opponente l'intimazione di pagamento n. [REDACTED]

[REDACTED] di importo complessivo pari ad € 88.714,50.

Nello specifico, l'opponente sostiene l'omessa notifica dei prodromici avvisi di addebito, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, la decadenza art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, l'infondatezza

della pretesa creditoria sulla prova della sussistenza dei requisiti art. 1, comma 203, l. 662/96 e l'illegittimo calcolo delle sanzioni.

Costituendosi gli Enti sostengono la legittimità del credito richiesto.

Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di decadenza in quanto, nel caso di specie, si tratta di avvisi di addebito emessi, ai sensi dell'art. 30 dl n. 78 del 2010, e non di cartelle esattoriali cui si applica la disciplina richiamata dal D.Lgs n. 46/1999.

In corso di giudizio l'Inps ha dato prova della rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata. E' stata data prova della notifica dell'avviso di addebito nr. [REDACTED]

[REDACTED], relativo all'omissione di contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 12/2018 – 12/2019, notificato in data 27.02.2020 e avviso di addebito nr. 400 2022 00089911 35 000 relativo all'omissione di contributi dovuti alla Gestione Separata, per il periodo 5/2021 – 12/2021, notificato in data 18.01.2023.

In virtù di ciò, la doglianza di parte opponente circa la mancata notifica degli atti fondanti l'intimazione di pagamento non appare fondata, ove si consideri come tutti gli avvisi di addebito sottesi all'atto per cui è lite e che siano di competenza di questo Tribunale, siano stati regolarmente notificati, così come è accertato dalla documentazione allegata alla memoria difensiva dell'Inps.

Per quel che concerne invece la doglianza relativa alla prescrizione del credito si evidenzia come dall'ordine cronologico delle notifiche effettuate dall'Inps vi sia il mancato decorso del termine prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie.

Per quel che concerne invece la doglianza relativa all'infondatezza della pretesa creditoria e sulla prova della sussistenza dei requisiti art. 1, comma 203, l. 662/96 si osserva quanto segue.

Si premettere che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti sussiste al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 1 comma 203 della legge n. 662/96 ossia che si tratti di attività del terziario (di cui all'art. 49 comma 1 lettera d della l. n. 88/89 richiamata dall'art. 1 L. 662/96) organizzate e/o dirette con il lavoro dei soci e che questi ultimi partecipino in modo abituale e prevalente al lavoro aziendale.

Il comma 208 ha disciplinato l'ipotesi in cui i soggetti interessati esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione, stabilendo che siano "iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente".

E' intervenuta una norma di interpretazione autentica dell'art. 1 comma 208 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ossia l'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, che ha contraddetto l'assunto al quale era giunta, da ultimo, con la Suprema Corte (Cass., sez. un., 12 febbraio 2010 n. 3240) nell'affermare il seguente principio di diritto: "la regola dettata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura

prevalente - si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. n. 662, del 1996, art. 1, comma 203, spetta all'Inps, secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dall'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza".

Ebbene, la suddetta normativa, art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010, ha stabilito che "Restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995 n. 335".

Rilevante è il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza 24 maggio 2011, n. 17076: a) "Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 - che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è

obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26;

b) In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208".

Alla luce di detto intervento normativo l'Inps può, pertanto, pretendere la doppia iscrizione (commercianti e gestione separata) per i soci di società commerciale che siano amministratori di quella o altra società.

Ovviamente devono pur sempre ricorrere, per la doppia iscrizione, i presupposti applicativi previsti dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662 del 1996 ai sensi del quale "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è

richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

d. siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

In ogni caso è opportuno chiarire che era onere dell'Istituto opposto dedurre (in modo specifico e dettagliato) e provare l'effettiva partecipazione dell'opponente alla gestione della società con carattere di abitudine e prevalenza, presupposti indefectibili dell'obbligo di iscrizione gestione autonoma dei commercianti. Sul punto l'Inps nulla ha dedotto.

I presupposti di legge non possono comunque prescindere dall'accertamento della abitudine e prevalenza, rispetto ad altre attività lavorative, di cui al punto c dell'art. 1 comma 203, della L. n. 662 del 1996, per cui occorre aver riguardo non già alla qualifica formale ricoperta bensì all'attività lavorativa eventualmente svolta in concreto.

Per tutte le anzidette ragioni, deve essere accolta l'opposizione proposta. Tutte le altre questioni assorbite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo nel minimo tariffario ex DM 147/22 in considerazione delle questioni già precedentemente esaminate in altri giudizi e decise in maniera analoga.

#### **P.Q.M.**

1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90086032 31/000 accertando e dichiarando non dovuti i contributi pretesi con i sottostanti avvisi di

addebito nn. 400 2020 00004103 07 000 e 400 2022 00089911  
35 000;

2) Condanna l'Inps, al pagamento del compenso professionale che liquida in favore degli enti convenuti complessivi Euro [REDACTED], oltre Euro 43,00 per il contributo unificato, il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.

Salerno, 28/11/2024

**Il Giudice del lavoro.**

[REDACTED]